



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PUCCIARELLI, ROMEO, PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2018 <sup>(\*)</sup>

Modifica all’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza

<sup>(\*)</sup> Testo non rivisto dalla presentatrice

ONOREVOLI SENATORI. — La cittadinanza, intesa quale condizione nella quale un soggetto appartiene ad un determinato ordinamento statale, implica il riconoscimento di una serie di diritti, quali in particolare quelli politici, ma comporta anche l'adempimento di precisi doveri. La legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme in materia di cittadinanza, prevede che in determinate condizioni uno straniero possa acquisire la cittadinanza italiana, ma glissa su eventuali ipotesi di revoca della stessa. Per contro, l'articolo 12 della medesima legge prevede ipotesi per le quali un cittadino italiano perda la cittadinanza, in particolare nei casi in cui, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non abbia ottemperato, nel termine fissato, all'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare. Lo stesso articolo stabilisce che il cittadino italiano perde la cittadinanza qualora, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico o una carica pubblica, o abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza.

Si rende quindi opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, al fine di introdurre l'istituto della revoca della cittadinanza concessa agli stranieri qualora questi si siano macchiati di crimini quali gravi violazioni del dovere di fedeltà nei confronti della Repubblica, sancito positivamente dall'articolo 54 della Costituzione, l'omicidio doloso, la

violenza sessuale, l'associazione a delinquere di stampo mafioso, la riduzione in schiavitù, i reati di pedofilia e il traffico di droga. La normativa vigente paga lo scotto del tempo e per la sicurezza nazionale è indispensabile aggiornarla prevedendo la revoca della cittadinanza per coloro che facciano parte di movimenti terroristici tradendo la *fides* sulla quale si fonda il loro rapporto con la Repubblica.

Nella liberale Svizzera, l'articolo 48 della legge sulla cittadinanza prevede che l'Ufficio federale possa revocare la cittadinanza qualora la condotta del neo cittadino sia di grave pregiudizio agli interessi e alla buona reputazione dello Stato elvetico. Inoltre, sempre in Svizzera, è stato approvato il *referendum* sull'espulsione degli stranieri colpevoli di gravi reati, che prevede l'espulsione immediata di tutti gli stranieri riconosciuti colpevoli di omicidio, stupro, traffico di droga o frode alla previdenza sociale.

Del resto, nel nostro ordinamento, l'articolo 6 della legge n. 91 del 1992 prevede alcune preclusioni all'acquisizione della cittadinanza, qualora l'interessato abbia compiuto determinati reati e soprattutto qualora sussistano «motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica».

Al riguardo, va ricordato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che è legittimo il diniego della cittadinanza italiana qualora l'amministrazione abbia accertato la mancata integrazione dello straniero in Italia e la sua vicinanza ad associazioni estremistiche.

Lo stesso giudice ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui consente di porre a fonda-

mento del diniego di concessione della cittadinanza italiana anche il semplice sospetto di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, nel caso di specie l'appartenenza del richiedente a organizzazioni di terrorismo internazionale.

L'articolo 22 della Costituzione stabilisce che «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome»; una norma che implicitamente riconosce che la cittadinanza può essere revocata, tranne che per motivi politici (e certamente non attiene alla politica la contiguità con organizzazioni terroristiche, salvo che non si voglia legittimare il terrorismo, o il compimento dei reati più gravi). Né si potrebbe addurre l'articolo 3 della Costituzione per una presunta disparità di trattamento tra cittadini *iure sanguinis* e *iure legis*, posta la diversità delle situazioni e dei presupposti della cittadinanza, soprattutto se si dovesse introdurre, in futuro, quale condizione per la concessione della cittadinanza, un giuramento di rispetto dei valori costituzionali.

Infatti è ben diversa la posizione del cittadino *iure sanguinis*, il quale appartiene per nascita a una comunità, rispetto a quella dello straniero che acquista *iure legis* la cittadinanza. Quest'ultimo è accolto *in fidem* da una comunità e qualora si macchi di gravi reati viola un dovere di lealtà, sul quale si fonda l'acquisizione della cittadinanza.

A questo proposito appare opportuno evidenziare che anche in altri settori del diritto si rinviene una significativa differenza, quanto alla decadenza dagli *status*, a seconda che essi siano acquisiti per il mero fatto della nascita o siano, invece, acquisiti per legge. Al riguardo va ricordato, ad esempio, che in caso di indegnità l'adottato decade dallo *status familiae* e cessa dunque di essere figlio, mentre il figlio *iure sanguinis* non decade mai dal proprio *status* di figlio legittimo.

Allo stesso modo è logico e legittimo che possa decadere dallo *status civitatis* il cittadino straniero accolto dalla comunità italiana, a differenza di colui che fin dalla nascita ha goduto della cittadinanza italiana.

Avendo a cuore il destino della nostra Repubblica e la sicurezza dei suoi cittadini, dobbiamo mettere al centro del patto di cittadinanza i doveri e, in primo luogo, il dovere di lealtà verso chi ha accolto generosamente i nuovi venuti, come anche il dovere di rispetto nei confronti dei più importanti beni tutelati dal diritto penale.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo, recante disposizioni che vanno a modificare l'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

In particolare, all'articolo viene aggiunto un comma *2-bis*, nel quale si precisa che la cittadinanza acquisita ai sensi dell'articolo 5 della legge è revocata qualora l'interessato sia stato condannato, in via definitiva, per una serie di delitti, in dettaglio:

a) i delitti contro la personalità dello Stato (libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale);

b) i delitti di associazionismo di stampo mafioso, omicidio, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale minorile, tratta di persone, tratta di organi, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, violenza sessuale su minorenni, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona;

c) i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il disegno di legge aggiunge, inoltre, un comma *2-ter*, nel quale si specifica che la revoca della cittadinanza comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo.

2-ter. La revoca della cittadinanza, di cui al comma 2-bis, comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».